

Penale Sent. Sez. 2 Num. 7910 Anno 2017

Presidente: FUMU GIACOMO

Relatore: COSCIONI GIUSEPPE

Data Udiienza: 20/01/2017

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FERRARA nei confronti di

CARDINALE Mauro, nato il 22/11/1964

avverso la sentenza n.1025/2015 in data 31/05/2016 del Tribunale di Ferrara

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Giuseppe COSCIONI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Mario Maria Stefano PINELLI, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata previa qualificazione giuridica del fatto (art. 646, 61 n.11 cod.pen.);

udito il difensore dell'imputato Avv. Stefano DALLA VALLE, il quale ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata;

*S. L. M.*



## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 31 maggio 2016 il Tribunale di Ferrara dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cardinale Mauro in ordine al reato di cui agli artt.81 cod.pen. e 55 comma 9 D. L.vo n.231/07 perché il fatto non sussiste; il giudice perveniva alla soluzione di cui in sentenza, argomentando che l'imputato era legittimato all'uso della carta di credito aziendale (tanto che aveva un proprio PIN personale), per cui l'uso della carta per effettuare rifornimento a mezzi non aziendali non integrava il reato ascritto, posto che tale irregolarità non atteneva ad un difetto di legittimazione nell'uso della carta, ma unicamente ad una infedeltà del dipendente.

1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il Pubblico Ministero, osservando come Cardinale non fosse titolare della tessera, per cui doveva ritenersi configurato tanto l'elemento oggettivo del reato (ovvero l'abusivo impiego della carta di pagamento da parte di soggetto non titolare della stessa) quanto quello soggettivo (consistente nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta per finalità di profitto proprio o altrui); anche a voler ammettere che Cardinale potesse essere qualificato titolare della tessera, il fatto sarebbe stato comunque penalmente rilevante sotto il profilo dell'appropriazione indebita.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è fondato.

2.1 L'art. 55 comma 9 D.L.vo n. 231/07 sanziona chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri "indebitamente utilizza, non essendone titolare" una carta di credito o documento analogo; occorre quindi accertare se, nel caso in esame, Cardinale fosse o meno titolare della carta da lui utilizzata per il rifornimento di mezzi non aziendali.

Questa Corte ritiene che la risposta al superiore quesito debba essere affermativa: a prescindere dal dato formale che la tessera fosse intestata alla società, Cardinale era infatti nel possesso della stessa e del relativo PIN, per cui si deve ritenere che sussistesse in capo a lui la titolarità della stessa, visto che ne poteva disporre senza alcuna ingerenza da parte dell'intestatario.

Diversamente da quanto ritenuto dal giudice per le indagini preliminari, però, non si può ritenere che il comportamento tenuto da Cardinale non sia penalmente rilevante, posto che, ove venisse dimostrata l'ipotesi dell'accusa, Cardinale si sarebbe comunque appropriato della tessera di cui aveva il possesso, procurandosi un ingiusto profitto (il carburante prelevato), integrando

così la fattispecie prevista dall'art. 646 cod.pen., aggravato ai sensi dell'art. 61 n.11 cod.pen.


La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio.

Così deciso il 20/01/2017

Il consigliere estensore  
Giuseppe Coscioni



Il Presidente  
Giacomo Fumu



RELAZIONE